

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00705/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06889/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2020, proposto da Gea++ Architettura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone;

nei confronti

Santo Mariano Sergi non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria all'Ing. Sergi Santo Mariano della relativa procedura negoziata ex art. 157 co. 2 e art. 36 co. 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016, di cui al verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 11/2020/GC/Int. del 26/5/2020, recante anche la graduatoria finale;

degli atti della relativa procedura (compresi i precedenti verbali di gara dell'11/5/2020, del 14/5/2020 e del 21/5/2020) nonché della lettera di invito alla procedura negoziata prot. n. 0008920 del 23/4/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, GEA Architettura Srl (d'ora in avanti, GEA) impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione n. 208 del 13.7.2020, con cui Astral Spa (d'ora in avanti, Astral) aggiudicava all'Ing. Sergio Santo Mariano il servizio di supporto tecnico e amministrativo al Rup nella realizzazione di interventi inerenti impianti di segnalamento e correnti forti da effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo (CIG 828337052A), nonché gli altri atti della procedura di gara.

Astral – società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Lazio e che ha per scopo il rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie – con determina a contrarre n. 126/2020, ha indetto una procedura negoziata “sotto soglia” per avvalersi di un servizio di consulenza tecnica nella fase di affiancamento a Atac Spa e di supporto tecnico e amministrativo alla figura del

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016, in merito agli interventi inerenti gli impianti di segnalamento e correnti forti da effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma - Lido Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Con lettera di invito n. 0008920 del 23.4.2020, pertanto, Astral invitava cinque operatori del settore (estratti dall'elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici nel settore ferroviario di importo inferiore ad euro 100.000,00, istituito e tenuto dalla medesima Astral), alla procedura negoziata ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il criterio di aggiudicazione della gara era fondato sull'offerta economicamente più vantaggiosa selezionata sulla base del miglior rapporto qualità (max 80 punti) e prezzo (max 20 punti), ai sensi degli artt. 195, comma 3, lettera b), e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Oggetto dell'affidamento era il servizio di supporto tecnico e amministrativo al Rup per la risoluzione e gestione delle problematiche di natura tecnica e amministrativa connesse con le fasi delle procedure di affidamento degli appalti, sino al controllo della realizzazione delle opere (art. 3 della lettera di invito), con riferimento alle due linee ferroviarie suindicate.

La durata del contratto era di 12 mesi, per un importo complessivo di euro 99.000, su cui operare il ribasso.

Con riferimento all'offerta tecnica, l'art. 12 della lettera di invito prevedeva che l'offerta avrebbe dovuto essere suddivisa nei due elementi che concorrevano all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa: il curriculum vitae del concorrente, per l'elemento di valutazione A

della tabella dei criteri di aggiudicazione; una relazione tecnico-metodologica, per l'elemento di valutazione B.

A sua volta, l'art. 14.1, con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevedeva che il punteggio dell'offerta tecnica (max 80 punti) sarebbe stato attribuito sulla base di due criteri di valutazione: il criterio A, consistente nel curriculum vitae del concorrente, da cui desumere, come elemento di valutazione, la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto (max 30 punti); il criterio B, consistente nei criteri metodologici specifici per lo svolgimento del servizio, da cui desumere, come elementi di valutazione, le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio.

Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l'Ing. Santo Mariano Sergi e la GEA. All'esito della valutazione della commissione di gara, alla GEA sono stati assegnati 49,30 punti per l'offerta tecnica e 12,48 punti per l'offerta economica, a fronte di un ribasso del 23,26%, per complessivi 61,783 punti.

All'Ing. Sergi sono stati assegnati 80 punti per l'offerta tecnica e 4,56 per la parte economica, a fronte di un ribasso di 8,50%, per un totale complessivo di 84,56 punti. La procedura, pertanto, è stata aggiudicata all'Ing. Sergi con la determinazione n. 208 del 13.7.2020.

Avverso questo atto insorgeva la GEA, deducendo illegittimità della lettera di invito per genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione, violazione dell'art. 95, commi 2, 6 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei principi di trasparenza e di par condicio, nonché eccesso di potere per manifeste illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la lettera di invito, al punto 14, avrebbe indicato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica (il cui peso è preponderante su quello dell'offerta economica) in maniera indeterminata, vaga e generica, inadeguata e insufficiente all'espressione di un giudizio intellegibile, lasciando alla commissione giudicatrice la possibilità di scegliere l'aggiudicatario sostanzialmente ad libitum ed in modo arbitrario.

A sua volta la commissione di gara avrebbe omesso di autovincolarsi, prima di procedere allo scrutinio delle offerte, al rispetto di sub-criteri "motivazionali" inerenti le modalità di applicazione dei criteri di valutazione delle offerte stesse posti dalla lex specialis.

Con un secondo gruppo di censure, la società ricorrente lamentava carenza assoluta di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e di par condicio, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso il suo giudizio sulle offerte in termini soltanto numerici, senza esternare alcuna concreta motivazione che possa consentire di ricostruire l'iter logico seguito e di comprendere le concrete ragioni per cui alla sua offerta tecnica è stata preferita quella dell'aggiudicatario.

Infine, la società ricorrente deduceva eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità della valutazione delle offerte, abnormità della valutazione tecnica e travisamento di presupposto, disparità di trattamento, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe compiuto una valutazione palesemente inattendibile ed evidentemente insostenibile sotto il profilo della logica, della razionalità e della ragionevolezza, a fronte degli elementi contenuti nella sua offerta tecnica e in quella dell'aggiudicatario. In particolare, non avrebbe tenuto conto degli elementi migliorativi contenuti nell'offerta della GEA, consistenti nel possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015 e in un software di gestione digitale del servizio.

Si costituiva in giudizio Astral, insistendo per l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 6041 del 2020, il Collegio respingeva la domanda cautelare, “in quanto, atteso l’oggetto della procedura di gara, la lettera di invito risulta adeguatamente motivata in ordine ai criteri di valutazione e al relativo punteggio”.

All’udienza del 12.1.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che, essendo il ricorso infondato nel merito, per ragioni di economicità possa prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate, con riferimento a singoli motivi di censura, da Astral.

Oggetto di gravame è la determinazione n. 208 del 13.7.2020, con cui Astral ha aggiudicato, all’Ing. Sergi Santo Mariano, il servizio di supporto tecnico e amministrativo al Rup nella realizzazione di interventi inerenti impianti di segnalamento e correnti forti da effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo (CIG 828337052A), nonché gli altri atti della procedura di gara.

Con determina a contrarre n. 126/2020, Astral aveva indetto una procedura negoziata “sotto soglia” per avvalersi di un servizio di consulenza tecnica nella fase di affiancamento ad Atac Spa e di supporto tecnico e amministrativo alla figura del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016, in merito agli interventi inerenti gli impianti di segnalamento e correnti forti da effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma - Lido Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Pertanto, successivamente, con la lettera di invito n. 0008920 del 23.4.2020, Astral ha invitato cinque operatori del settore (estratti dall’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e degli altri servizi tecnici nel settore ferroviario di importo inferiore a euro 100.000,00, istituito e tenuto dalla medesima Astral) alla procedura negoziata ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Oggetto dell’affidamento era il servizio di supporto tecnico e amministrativo al Rup per la risoluzione e gestione delle problematiche di natura tecnica e amministrativa connesse con le fasi delle procedure di affidamento degli appalti, sino al controllo della realizzazione delle opere (art. 3 della lettera di invito), con riferimento alle due linee ferroviarie suindicate.

Il criterio di aggiudicazione della gara era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità (max 80 punti) e prezzo (max 20 punti), ai sensi degli artt. 195, comma 3, lettera b), e 157 del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 14 della lettera di invito).

La durata del contratto era di 12 mesi, per un importo complessivo di euro 99.000, su cui operare il ribasso.

Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l’Ing. Santo Mariano Sergi e la GEA. All’esito della valutazione della commissione di gara, alla GEA sono stati assegnati 49,30 punti per l’offerta tecnica e 12,48 punti per l’offerta economica, a fronte di un ribasso del 23,26%, per complessivi 61,783 punti.

All'Ing. Sergi sono stati assegnati 80 punti per l'offerta tecnica e 4,56 per la parte economica, a fronte di un ribasso di 8,50%, per un totale complessivo di 84,56 punti. La procedura, pertanto, è stata aggiudicata all'Ing. Sergi con la determinazione gravata.

Con riferimento all'offerta tecnica, l'art. 12 della lettera di invito prevedeva che l'offerta avrebbe dovuto essere suddivisa nei due elementi che avrebbero poi concorso all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa: il curriculum vitae del concorrente, per l'elemento di valutazione A della tabella dei criteri di aggiudicazione; una relazione tecnico-metodologica, per l'elemento di valutazione B. A sua volta, l'art. 14.1, con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevedeva che il punteggio dell'offerta tecnica (max 80 punti) sarebbe stato attribuito sulla base di due criteri di valutazione: il criterio A, consistente nel curriculum vitae del concorrente, da cui desumere, come elemento di valutazione, la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto (max 30 punti); il criterio B, consistente nei criteri metodologici specifici per lo svolgimento del servizio, da cui desumere, come elementi di valutazione, le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio.

Ad avviso della ricorrente, la lettera di invito sarebbe illegittima per genericità ed indeterminazione dei criteri di valutazione, violazione dell'art. 95, commi 2, 6 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei principi di trasparenza e di par condicio, nonché per eccesso di potere per manifeste illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza.

Infatti, il punto 14 avrebbe indicato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica (il cui peso è preponderante su quello dell'offerta economica) in maniera indeterminata, vaga e generica, inadeguata e insufficiente all'espressione di un giudizio intellegibile, lasciando alla commissione giudicatrice la possibilità di scegliere l'aggiudicatario sostanzialmente ad libitum ed in modo arbitrario.

Il motivo di ricorso in esame è infondato, per le seguenti ragioni.

In via preliminare, ricorda il Collegio che la procedura in esame consiste in una procedura negoziata sotto-soglia, indetta ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016. L'art. 157, comma 2, prevede che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b)”, ai sensi del quale può procedersi “mediante affidamento diretto previa valutazione (...), per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Trattasi, insomma, di una procedura di affidamento diretto, previa valutazione, sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito, delle offerte presentate dagli operatori, nel caso di specie tratti dall'apposito elenco di professionisti redatto e tenuto dall'Astral, invitati a partecipare.

Ai sensi delle norme suindicate, il suddetto affidamento deve avvenire non già nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice dei contratti pubblici, bensì “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, oltre che in quello di rotazione.

Ciò premesso appare evidente la legittimità della lettera di invito contestata dalla società ricorrente, la quale, al fine di selezione l'operatore economico cui affidare il servizio in modo trasparente e non discriminatorio, ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione di un massimo di 80 punti per l'offerta tecnica e di un massimo di 20 punti per quella economica (art. 14 della lettera di invito). Con riferimento alla prima, che è oggetto di contestazione in questa sede, l'art. 14.1 della lettera di invito ha individuato due criteri di valutazione. Il primo – criterio A – consistente nel curriculum vitae del concorrente, che doveva essere allegato all'offerta stessa ai sensi dell'art. 12 e che serviva a valutare la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto. Per esso, la commissione poteva attribuire un massimo di 30 punti. Il secondo – criterio B – consistente nei criteri metodologici specifici per lo svolgimento del servizio, desunti dalla relazione tecnico-metodologica da allegare, ex art. 12, all'offerta tecnica e idonei a valutare le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza dell'organizzazione e la gestione complessiva del servizio. Per esso la commissione poteva attribuire un massimo di 50 punti.

A sua volta, l'art. 12 della lettera di invito ha previsto che l'offerta tecnica avrebbe dovuto essere suddivisa nei due elementi che avrebbero poi concorso all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa: il curriculum vitae del concorrente, per l'elemento di valutazione A della tabella dei criteri di aggiudicazione; una relazione tecnico-metodologica, per l'elemento di valutazione B.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza, peraltro, non vi è nessuna commistione tra oggetto e criterio di valutazione. Infatti, il curriculum vitae e la relazione tecnico-metodologica sono i due elementi dell'offerta tecnica che costituiscono la base della sua valutazione. Da essi cioè vanno desunti i due elementi da valutare. In particolare, dal curriculum la commissione doveva ricavare la capacità professionale nella gestione dei servizi oggetto di appalto e attribuire ad essa un punteggio da 0 a 30; dalla relazione tecnico-metodologica, invece, la commissione doveva ricavare le modalità di svolgimento del servizio, la chiarezza dell'organizzazione e la gestione complessiva del servizio e attribuire ad essi un punteggio da 0 a 50.

I due criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono “pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto”, come prescritto dall'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, attesa la natura semplice ed intellettuale del servizio da affidare e il carattere e la tipologia della procedura di affidamento, che è una procedura sotto-soglia.

Peraltro, la lettera di invito, dopo aver previsto i criteri di valutazione, stabilendone il relativo peso ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo, ha altresì previsto specifici elementi di ponderazione affidati a coefficienti numerici variabili da 0 a 1 per ogni elemento qualitativo da valutare.

Insomma, Astral ha fissato a monte i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il peso ponderale di ciascuno di essi, le singole soglie, corrispondenti a determinati valori numerici, per l'attribuzione del relativo punteggio. I criteri di valutazione, peraltro, sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, un servizio intellettuale, attenendo alla pregressa esperienza professionale e alla proposta di organizzazione e di svolgimento del servizio.

La mancata fissazione di sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi per ciascuno dei due criteri di valutazione prescritti, come previsto dal comma 8 dell'art. 95, infine, è priva di rilievo tenuto conto che tale previsione è meramente eventuale ed è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nel perseguimento dell'interesse pubblico. Nel caso di specie, attesa la semplicità della procedura di gara e la natura del servizio che ne era oggetto, la mancata fissazione

di sub-punteggi non risulta indice di cattivo uso del proprio potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.

2. Anche il secondo motivo di gravame, con cui la società ricorrente ha lamentato carenza assoluta di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e di par condicio, in quanto la commissione di gara avrebbe espresso il suo giudizio sulle offerte in termini soltanto numerici, senza esternare alcuna concreta motivazione che possa consentire di ricostruire l'iter logico seguito e di comprendere le concrete ragioni per cui alla sua offerta tecnica è stata preferita quella dell'aggiudicatario, è privo di fondamento.

Come è noto, secondo la costante giurisprudenza, in sede di gara pubblica, il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedendo un punteggio minimo ed uno massimo (ex multis, Tar Lombardia, Milano, n. 1414 del 2020, Tar Piemonte, n. 343 del 2020, Cons. Stato, n. 6618 del 2020).

Nel caso di specie, la lettera di invito prevedeva gli elementi valutabili e i criteri di valutazione, il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno di essi, nonché uno specifico metodo di attribuzione di esso. L'art. 14.2, infatti, stabiliva, per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, che ogni commissario avrebbe potuto attribuire, per ciascuno degli elementi qualitativi (voci "A e "B" dell'offerta), un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base a diversi livelli di valutazione, secondo la seguente scala: ottimo = da 0,81 a 1; distinto = da 0,61 a 0,80; buono = da 0,41 a 0,60; discreto = da 0,21 a 0,40; sufficiente = da 0,01 a 0,20; insufficiente = 0.

Ne consegue che il punteggio numerico attribuito dalla commissione a ciascuna delle offerte in gara è idoneo a integrare una sufficiente motivazione.

3. Con un'ultima censura, la società ricorrente ha dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità della valutazione delle offerte, abnormità della valutazione tecnica e travisamento di presupposto, disparità di trattamento, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe compiuto una valutazione palesemente inattendibile ed evidentemente insostenibile sotto il profilo della logica, della razionalità e della ragionevolezza, a fronte degli elementi contenuti nella sua offerta tecnica e in quella dell'aggiudicatario. In particolare, la società ricorrente ha censurato nel merito il giudizio espresso dalla commissione, sostenendo da un lato che la relazione tecnico-metodologica dell'Ing. Sergi non conterrebbe elementi di originalità, ma sarebbe meramente descrittiva del servizio oggetto della procedura di gara; mentre ella avrebbe offerto elementi migliorativi, quali una certificazione di qualità e la messa a disposizione di una piattaforma digitale. D'altro lato, anche la valutazione dei curricula (voce "B") sarebbe arbitraria perché la GEA, per mezzo del suo direttore tecnico arch. Gallon, sarebbe in grado di dimostrare, al pari dell'ing. Sergi, "un'esperienza più che ventennale nell'ambito dei lavori pubblici" ma, a differenza di quest'ultimo, vanterebbe esperienze più variegata e presenterebbe una struttura più organizzata.

Il motivo di ricorso in esame è infondato, per le seguenti ragioni.

Secondo la costante giurisprudenza, la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Di conseguenza, le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei traslativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa della commissione di gara, infatti, non può sostituirsi ad essa.

Ne deriva che, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, come ha fatto la società ricorrente nel caso di specie, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha criticato i punteggi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica sua e dell'aggiudicatario, mirando a sostituire il giudizio della commissione stessa con il proprio, senza però evidenziare manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto in cui essa sia incorsa.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Possono tuttavia compensarsi, attesa la complessità della controversia, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE  
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO